

#### **Art. 1: Scopo dell'iniziativa**

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna (CCIAA) interviene con contributi in conto capitale a favore degli investimenti delle imprese della provincia di Bologna che operano nel settore dei servizi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle lavorazioni agricole e forestali per conto terzi.

#### **Art. 2: Stanziamento**

Il Consiglio camerale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, definisce una somma per le finalità di cui al presente Regolamento, in relazione alle esigenze dell'economia provinciale.

#### **Art. 3: Soggetti finanziabili**

Sono soggetti finanziabili le imprese che:

- siano attive al momento della presentazione della domanda ed esercitino almeno una delle attività di cui all'art. 1;
- abbiano sede legale nell'Unione Europea, a condizione che gli investimenti riguardino una unità produttiva localizzata nella provincia di Bologna, regolarmente denunciata all'Ufficio Registro Imprese della CCIAA di Bologna;
- siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- non siano imprese in difficoltà. Per la definizione di impresa in difficoltà si applicano i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui alla G.U.C.E. C 244 dell'1/10/2004.

#### **Art. 4: Valore dell'investimento**

I contributi verranno assegnati su un valore complessivo di investimento minimo di 25.000 Euro, al netto dell'IVA.

#### **Art. 5: Spese ammissibili**

Le spese ammissibili comprendono esclusivamente:

- impianti e macchinari strumentali alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o a quelle di lavorazioni agricole per conto terzi, ivi inclusi i servizi connessi alla forestazione. Per attività effettuate per conto terzi si intendono le prestazioni d'opera che vengono messe a disposizione di imprese terze per attività agricole (aratura, trebbiatura ecc.) utilizzando proprie attrezzature (trattori, aratri ecc.);
- la costruzione o il miglioramento di immobili destinati all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché quelli destinati al ricovero di impianti e macchinari delle imprese indicate all'art. 1. Per miglioramento si intende la radicale ristrutturazione o l'ampliamento di immobili già esistenti. Sono escluse le opere di manutenzione ordinaria.

Gli interventi e gli acquisti non devono essere avviati prima della data di presentazione della domanda di contributo e devono avere per oggetto una sede operativa dell'azienda situata nel territorio della provincia di Bologna.

#### **Art. 6: Entità del contributo e regime di aiuto**

Per investimenti preventivati pari ad almeno 25.000 Euro, al netto dell'IVA, sarà assegnato un contributo pari al 30% dell'investimento ammesso. **Il contributo non potrà comunque essere superiore ai 40.000 Euro.**

Contributi per investimenti per la trasformaz. e comm. di prodotti agricoli e lavorazioni agricole e forestali conto terzi - All. A) alla deliberaz. del Consiglio n. 19 del 30/10/08 – Pag. 1 di 4

Tale contributo non è cumulabile con qualsiasi agevolazione prevista da norme statali, regionali o comunitarie sullo stesso investimento e concesse da enti od istituzioni pubbliche.

Qualora sulla base della graduatoria stilata secondo il successivo art. 9 dovessero presentarsi casi di parità nell'ultima posizione di merito, in presenza di scarsa capienza del fondo stanziato a norma dell'art. 2, si provvederà alla riduzione proporzionale del contributo in capo alle aziende occupanti tale ultima posizione.

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. CE n° 1998/2006 sugli aiuti "de minimis" (G.U.C.E. L 379 del 28/12/06), che esclude gli investimenti nei settori della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura), dell'acquacoltura, della pesca e carboniero.

Questo comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 7: Presentazione delle domande di contributo**

Alla domanda, da presentarsi sulla base della modulistica allegata al presente regolamento, occorre allegare:

- relazione dettagliata sugli investimenti previsti, con la descrizione della situazione prevista a piano ultimato rispetto al contesto aziendale iniziale, firmata dal legale rappresentante, accompagnata eventualmente da documentazione fotografica;
- i preventivi di spesa dettagliati per l'acquisto di impianti e attrezzature e per l'acquisizione di servizi; computo metrico estimativo delle opere edili redatto conformemente al Prezziario regionale in vigore da tecnico progettista abilitato, corredato dai disegni e relazione tecnica relativi alle opere in progetto, nonché copia di tutte le autorizzazioni o richieste, ove già in possesso dell'impresa, necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto. Per le opere edilizie non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera; per le altre opere tali prestazioni potranno essere riconosciute come spese ammissibili purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

#### **Art. 8: Termini di presentazione delle domande e loro esame**

La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., alla CCIAA di Bologna – Area Promozione economica e internazionalizzazione - Piazza della Mercanzia 4, 40125 Bologna, entro e non oltre il termine fissato ogni anno dalla Giunta camerale (farà fede la data del timbro postale di spedizione).

#### **Art. 9: Priorità ed elaborazione della graduatoria**

A seguito dell'esame delle domande verrà elaborata una graduatoria delle domande di contributo pervenute, tenendo in considerazione i seguenti fattori: forma giuridica, tipologia di attività svolta, possesso di certificazione di qualità. Ai fattori riportati verranno assegnati i seguenti punteggi:

- 5 punti se l'impresa richiedente ha l'unità produttiva destinataria degli investimenti in zona svantaggiata ai sensi della normativa comunitaria vigente al momento della presentazione della domanda, 2 punti negli altri casi;
- 5 punti alle imprese operanti nel settore delle lavorazioni agricole e forestali per conto terzi, 3 punti per le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 2 punti alle aziende in possesso di certificazione di qualità;
- 3 punti per le imprese che associano più di 20 imprese agricole, 5 punti per le imprese che associano più di 40 imprese agricole;

Contributi per investimenti per la trasformaz. e comm. di prodotti agricoli e lavorazioni agricole e forestali conto terzi - All. A) alla deliberaz. del Consiglio n. 19 del 30/10/08 – Pag. 2 di 4

- applicazione di una riduzione di punteggio, secondo lo schema riportato di seguito, alle imprese cui, nell'ambito del presente regolamento:
  - sia stato già assegnato un contributo nel bando dell'anno precedente
  - sia stato assegnato un contributo nel bando degli anni anteriori al precedente, per il quale risulti concessa una proroga dei termini di rendicontazione e la rendicontazione stessa non sia stata ancora trasmessa alla data di scadenza del bando per l'anno in corso

<i>Contributo assegnato</i>	<i>Punteggio da sottrarre</i>
Fino a € 10.000,00	1
Compreso tra € 10.000,01 e € 20.000,00	2
Compreso tra € 20.000,01 e € 30.000,00	3
<b>Maggiore di € 30.000,00</b>	4

La Giunta della Camera di Commercio di Bologna può, ogni anno, con propria delibera, modificare ed introdurre ulteriori punteggi aggiuntivi o sostitutivi rispetto a quelli sopra riportati, in funzione di specifiche esigenze programmatiche locali.

**La graduatoria finale viene approvata con determinazione dirigenziale.**

#### **Art. 10: Documentazione relativa alle spese sostenute**

Gli investimenti indicati nella domanda di contributo dovranno essere completati in tempo utile a consentire l'invio della relativa rendicontazione di spesa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; la stessa rendicontazione da inviarsi, sempre a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo di cui al precedente art. 7, deve consistere almeno di:

- relazione, sottoscritta dal titolare dell'azienda, comprensiva di eventuale documentazione fotografica, che illustri la misura in cui gli obiettivi, previsti dalla domanda di cui sopra, siano stati raggiunti;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, riguardante gli estremi dei documenti di spesa e del relativo pagamento (numero e data del documento, fornitore, descrizione dettagliata della fornitura o prestazione, importo imponibile ed Iva, data e modalità di pagamento). Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario e ricevuta di conto corrente postale. Esclusivamente per spese di modica entità il cui uso commerciale preveda il pagamento in contanti è ammissibile anche quest'ultima modalità entro il limite complessivo di € 1.000,00;
- per le opere edili computo metrico a consuntivo delle opere edili redatto conformemente al Prezziario regionale in vigore da tecnico progettista abilitato, corredato dai disegni e relazione tecnica relativi alle opere in progetto, nonché copia di tutte le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori e dell'attestazione di agibilità rilasciata al termine degli stessi;
- per le lavorazioni eseguite in economia che rispettino le indicazioni di cui all'art. 7, dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo attestante il valore delle opere realizzate sulla base del Prezziario regionale in vigore;
- modulo della Camera di Commercio di Bologna per le dichiarazioni ai fini fiscali previste dall'art. 28 del DPR 600/1973;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del titolare dell'azienda.

Nel caso l'importo complessivo degli investimenti effettuati risulti inferiore a quello degli investimenti ammessi previsti nella domanda di contributo si provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 presso le sedi delle aziende finanziate per verificare l'esistenza dei beni agevolati, la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

#### **Art. 11: Liquidazione del contributo**

Sulla base della rendicontazione presentata, verificata la conformità al regolamento, si provvederà alla liquidazione del contributo.

**Art. 12: Commissione consultiva**

Verrà istituita una apposita Commissione, nominata dalla Giunta, composta da esperti dei settori interessati del presente contributo designati dalle Associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio camerale, di cui uno con funzioni di Presidente, e dal dirigente del competente settore della Camera di Commercio di Bologna.

Alle riunioni parteciperà un funzionario dell'Area promozione economica e internazionalizzazione con funzioni di Segretario.

La Commissione avrà funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta Camerale; svolgerà inoltre un'attività interpretativa del presente regolamento.

**Art. 13: Regolamento generale**

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera della Giunta camerale n. 5 del 22/01/2007, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

**Art. 14: Norme per la tutela della privacy**

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.